

Pubblicato il 22/06/2017

N. 01017/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00787/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 787 del 2017, proposto da:
Giuseppe Pulito, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Silvio Dodaro,
con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F.S. Abbrescia n. 83/B;

contro

Ufficio Centrale Elettorale Presso il Comune di Martina Franca, Ufficio Comunale
Elettorale Presso il Comune di Martina Franca, Prefettura di Taranto, Comune di
Martina Franca, Pizzigallo Eligio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 17.6.2017 col quale sono stati comunicati i candidati ammessi al ballottaggio del 25.6.2017 per l'elezione a Sindaco del Comune di Martina Franca;
- del provvedimento 19.6.2017 di rigetto dell'istanza di autotutela avanzata (in pari data) per conto e nell'interesse del ricorrente;
- ove occorra, dei verbali dell'Ufficio Centrale Elettorale di Martina Franca nella

parte in cui hanno accolto l'istanza di autotutela avanzata dal candidato Sindaco, Francesco Ancona, modificando i risultati elettorali nella Sezione n. 9 e, per l'effetto, quelli generali attribuendo al ridetto Francesco Ancona ed anche all'altro candidato Sindaco, Pizzogallo Eligio, rispettivamente 30 e 14 voti in più;

- ove occorra, dei verbali delle Sezioni nn. 9, 13 e 39 e dei provvedimenti/verbali coi quali sono stati omologati i risultati dell'elezione al primo turno e si è dato quindi corso al ballottaggio (verbali del 10-12.6.2017);

- ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo, ancorché non conosciuto;

nonché

per l'accertamento del diritto del ricorrente a partecipare al turno di ballottaggio del 25.6.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza speciale elettorale del giorno 21 giugno 2017 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sono impugnate le note in epigrafe, impeditive del diritto del ricorrente a partecipare al turno di ballottaggio per l'elezione del Sindaco del Comune di Martina Franca.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 72, 73, 74 d. lgs. n. 267/2000; eccesso di potere per difetto di presupposti, errore, sviamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; 2) violazione degli artt. 59, 68 e 70 d.P.R. n. 570/60;

eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento.

All'udienza del 21.6.2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 129 1° co. c.p.a, "I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati".

Recita poi il successivo 2° comma che: "Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti".

Tale essendo il contenuto della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, si è condivisibilmente affermato che "l'art. 129 comma 1, c.p.a. consente l'impugnazione immediata solo dei provvedimenti di esclusione di liste o candidati relativi al procedimento preparatorio delle elezioni amministrative ed esclusivamente su ricorso dei delegati di liste o dei gruppi di candidati esclusi. ..." (TAR Palermo, II, 10.6.2016, n. 1438).

Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che risulta per tabulas la partecipazione del ricorrente al procedimento elettorale. Dunque, non gli è stata in alcun modo impedita la partecipazione al procedimento elettorale per l'elezione del Sindaco del Comune di Martina Franca.

Viceversa, ciò che egli contesta sono i risultati del primo turno, che anche per effetto dell'istanza di autotutela formulata dall'altro candidato sindaco Ancona, accolta dall'Amministrazione, lo hanno visto classificarsi terzo in graduatoria, e

quindi in posizione non utile per partecipare al turno di ballottaggio.

In particolare, il ricorrente contesta i risultati dello scrutinio della Sezione n. 9, che a suo avviso riporterebbero dati non coincidenti con quelli reali.

All'evidenza, trattasi di contestazioni che attengono al merito della pretesa azionata, e che vanno dunque formulate nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 130 c.p.a, e pertanto successivamente alla proclamazione degli eletti.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti intimare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO

•